COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Turri Lina

DETERMINAZIONE N. 2097 DEL 13/06/2024

OGGETTO: CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERA) – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE STESSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, CO. 5, DELLA L. 214/2023 – ADEGUAMENTO DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI RILASCIATE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*" ed è stato disciplinato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTI:

- la Legge 27/12/2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, co. 1181, con cui è stata disposta, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione medesima e con scadenza anteriore al 31/12/2020, la proroga del termine di loro validità ed efficacia fino a tale ultima data (31/12/2020);
- la Legge 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il cui art. 1, co. 686, ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel contempo abrogando l'art. 70 dello stesso D.Lgs. 59/2010 (che disciplinava le procedure per l'assegnazione di concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, demandando all'Intesa in sede di conferenza Unificata Stato-Regioni l'individuazione dei criteri di nuovo rilascio tramite procedure ad evidenza pubblica);
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17/07/2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che a mezzo dell'art. 181, co. 4-bis, ha previsto che "***Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020****, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta*

Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ***sono rinnovate per la durata di dodici anni****, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 che, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 181, co. 4-*bis,* del D.L. 34/2020, ha stabilito, nel suo Allegato A), le "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020*";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del 09/12/2020 che, in recepimento delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Decreto del 25/11/2020, ha approvato le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. Direttiva Servizi, o Bolkestein) che nel rispetto ed in applicazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi tra Stati membri di cui ai Trattati europei, impone agli Stati membri l'espletamento di gare di rilievo comunitario al fine del rilascio di atti formali, quali autorizzazioni/concessioni/licenze ed altri provvedimenti comunque denominati, al cui ottenimento è subordinata la possibilità da parte dei prestatori-operatori di esercitare la propria attività economica (art. 12);

DATO ATTO che:

- in attuazione delle sopraccitate disposizioni normative, i competenti Uffici dell'Ente hanno provveduto, previa ricognizione delle concessioni rilasciate per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi isolati e fiera) aventi scadenza al 31/12/2020, ad avviare le procedure per il rinnovo delle stesse, per la durata di dodici anni e quindi fino al 31/12/2032, mediante invio a mezzo pec, prot. 88169 del 23/12/2020, di apposita comunicazione di avvio procedimento ad ogni operatore interessato e rivolta esclusivamente nei confronti dei titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività;
- il procedimento di rinnovo ha coinvolto più di 500 (cinquecento) operatori concessionari di posteggio nel Comune di Rovigo, per ciascuno dei quali sono state avviate presso i competenti Enti/uffici le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali e di iscrizione alla Camera di Commercio;

RILEVATO che, nel frattempo, a fronte del susseguirsi di molteplici previsioni normative nazionali legate all'emergenza da Covid-19, il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi volti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rinnovo delle concessioni – è stato ripetutamente prorogato *ex lege* in forza della prosecuzione del cd. stato d'emergenza, dapprima al **30/06/2021**, successivamente al **29/10/2021** in forza dell'art. 26-*bis* della Legge n. 69/2021, poi al **31/03/2022** per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 105/2021 e dall'art. 56 bis della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 ed, infine, al **29/06/2022**;

RILEVATO, infatti, che con il D.L. 41/2021 (cd. Sostegni bis), convertito con Legge n. 61/2021, era stato disposto, all'art. 26-bis (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche), che "*Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel*

quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista";

EVIDENZIATO che la gestione dell'intero procedimento di rinnovo si è connotata per un'elevata complessità, attesa la necessità di effettuare controlli per un'ingente quantità di soggetti interessati e la mancanza, per converso, di un adeguato apparato di risorse umane-amministrative, con la conseguenza che, benché l'ufficio preposto abbia portato a compimento le attività di verifica funzionali al rinnovo entro la data 29/06/2022, non è stato comunque possibile, entro il medesimo termine, addivenire ad una conclusione espressa del procedimento di rinnovo, tramite comunicazione a ciascun operatore del provvedimento di accoglimento del rinnovo dodecennale, fino al 31/12/2032, ovvero di diniego dello stesso;

PRESO ATTO che nel lasso temporale intercorrente tra il 31/12/2020 ed il 29/06/2022 si è sviluppato nel contesto nazionale un acceso dibattito, a livello sia politico che giurisprudenziale-dottrinale, in merito alla questione del rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche sulla scia del parallelo dibattito sviluppatosi con riguardo al rinnovo delle concessioni per le aree demaniali marittime ove insistono gli stabilimenti balneari;

TENUTO CONTO che:

- l'**Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**, chiamata a pronunciarsi (a fronte di apposita richiesta di parere da parte del Comune di Roma) sull'assetto normativo statale e regionale in materia di rilascio delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, in un suo intervento del 15/02/2021 ("AS1720 – Comune di Roma - disciplina delle concessioni di posteggio per il Commercio su area pubblica" e "AS 1721 - disciplina delle concessioni di posteggio per il Commercio su area pubblica") aveva evidenziato la sussistenza di **"seri dubbi di compatibilità" tra il diritto nazionale in materia di commercio su aree pubbliche e il diritto europeo**: *"[...] il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all'applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall'Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato. [...] In primo luogo, l'esclusione dell'attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 contrasta con la puntuale individuazione dei settori esclusi prevista dalla Direttiva Servizi (cfr. considerando da 10 a 27 e articolo 2) senza lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri. Tale elenco, in quanto reca una eccezione a un principio di liberalizzazione riconosciuto, deve essere interpretato in maniera tassativa. Ne discende, pertanto, che le novellate disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 non appaiono più coerenti con la fonte sovraordinata, ovvero con la Direttiva Servizi. In secondo luogo, la necessità di prevedere una durata limitata alla concessione e di seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori costituisce un principio generale dell'ordinamento europeo, volto a evitare preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza"*;
- l'Autorità ha pertanto invitato i soggetti chiamati a dare attuazione al quadro normativo in materia, in attesa di modifiche tali da porla in linea con i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, a ricorrere allo strumento della **disapplicazione delle norme nazionali in questione per contrarietà delle stesse con la disciplina e i principi del Diritto dell'Unione europea in materia di libera concorrenza** ed ad adottare, per contro, una disciplina delle

procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con tali principi, specie per ciò che concerne durata, criteri di selezione ed assenza di rinnovi automatici;

- l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e 18/2021**, nel contesto della giurisprudenza in materia di concessioni demaniali marittime, ha ribadito principi di portata generale valevoli anche per la specifica materia del commercio su aree pubbliche:
 - "*L'adunanza plenaria ritiene che [...] debba essere ribadito il principio secondo cui **il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni** demaniali marittime (o lacuali o fluviali) **avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica**, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. Tale incompatibilità sussiste […] sia rispetto all'art. 49 TFUE (e 56 TFUE) sia rispetto all'art. 12 della direttiva servizi (2006/163 – Bolkenstein)*";
 - *"[…] l'art. 12 della direttiva 2006/123, nella misura in cui pretenda una procedura di gara trasparente ed imparziale per il rilascio di autorizzazioni in caso di scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, è norma volta a disciplinare il mercato interno in termini generali, applicandosi quindi a tutti i settori salvo quelli esclusi dall'ambito di applicabilità della medesima direttiva […]. Deve quindi ritenersi che anche l'art. 12 della direttiva 2006/123 sia applicabile al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, con conseguente incompatibilità comunitaria, anche sotto tale profilo, della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e generalizzata delle concessioni già rilasciate; […] il Consiglio di Stato aveva già affermato che per le concessioni demaniali la sottoposizione ai principi della concorrenza e dell'evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione del bene pubblico si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai suddetti principi di trasparenza e non discriminazione*";
 - *"l'Adunanza plenaria ritiene che l'**obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all'apparato amministrativo** […]; la sussistenza di un dovere di non applicazione anche da parte della P.A. rappresenta un approdo ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza sia europea sia nazionale"* (cfr. Corte di Giustizia, 22/06/1989, C-203/88, Fratelli Costanzo; Corte Cost., sent. n. 389/1989, Cons. Stato, sez. V, n. 452/1991); "***Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto***";
 - "[...] *l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna*"; […] *L'Adunanza plenaria è, tuttavia, consapevole del **notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare**, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni [...]*; "[…] ritiene allora che, *a fronte di un quadro di **incertezza normativa**, sussistano i **presupposti per modulare gli effetti temporali della propria decisione** […] prevede[ndo] un intervallo di tempo necessario per svolgere la competizione, nell'ambito del quale i rapporti concessori continueranno a essere regolati dalla concessione già rilasciata. […]. Pertanto, l'Adunanza plenaria […] ritiene che tale*

intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023. Scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto*, indipendentemente se vi sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione*";

- il **TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 1223/2022,** sulla scia delle suddette sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha affermato che "*le norme con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere si pongano in palese contrasto con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021)*", disponendo che l'Amministrazione Comunale "*in sede di riesercizio del potere debba disapplicarle e procedere all'assegnazione delle concessioni solo dopo aver esperito una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza e dell'obbligo che già grava in capo a 'tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali', di applicare le disposizioni UE self-executing, disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)*" (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, n. 1353/2022 e n. 801/2022);
- il **TAR Lazio Roma, sez. II, sent. n. 539/2022**, in riferimento al Comune di Roma Capitale, ha affermato: "*E' indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio, nel comune di Roma Capitale, siano un bene limitato considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori tali attività, specie nel contesto caratterizzato da profili di unicità e assoluta particolarità quale è quello di Roma. Lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 18/21, ai fini della scarsità delle risorse a cui è correlata l'applicazione della direttiva 2006/123/CE, ha valorizzato i profili del limitato contesto territoriale di riferimento, dell'assenza di ulteriori concessioni assentibili e della potenziale diffusività della domanda evidenziando, in relazione a tale ultimo aspetto, che 'il concetto di scarsità va, invero, interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della quantità del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato'; [...] In altri termini, la direttiva* (ndr: 2006/123/CE) *impone l'indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia 'trasversale' che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento nazionale, tra cui deve senz'altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch'essi, come già detto, dalla scarsità delle concessioni assentibili. [...]* ***L'Adunanza plenaria ha chiarito che l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima***" (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1411/2022, n. 801/2022);

EVIDENZIATO, pertanto, che la normativa nazionale italiana in materia di commercio su aree pubbliche, segnatamente le disposizioni che nel corso degli anni hanno disciplinato le procedure di rinnovo automatico delle relative concessioni, apparivano incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità che informano la disciplina della concorrenza di cui ai Trattati ed alla Direttiva 2006/123/CE ("Direttiva Servizi");

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 4011 del 28/12/2022 avente ad oggetto **"Concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche – Presa d'atto del**

quadro normativo e giurisprudenziale in tema di rinnovo – Estensione al 31/12/2023 dell'efficacia temporale delle concessioni in essere (in scadenza al 31/12/2020 e per cui al 29/06/2022 sussistevano i presupposti per il rinnovo dodecennale)":

- si è ritenuto di condividere la *ratio* delle argomentazioni esplicitate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché delle citate sentenze del TAR Lazio e del TAR Lombardia e, pertanto, di allinearsi a quanto indicato in tali sentenze, in attesa dell'approvazione di nuove disposizioni normative in materia di commercio su suolo pubblico;
- in particolare, si è provveduto a disapplicare le norme nazionali in materia di proroga *ex lege* - rinnovo (dodecennale) delle concessioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, in ragione del contrasto della stessa con i principi e le disposizioni del diritto europeo in materia di concorrenza (in particolare di cui alla Direttiva 2006/123/CE) e così ad estendere l'efficacia temporale solo fino al 31/12/2023 delle concessioni aventi scadenza al 31/12/2020 (termine prorogato a seguito stato emergenziale fino 29/06/2022) al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati settimanali e delle fiere di questo Comune, facendo però salva la possibilità di adeguare tale termine in ossequio a future disposizioni normative sopravvenute;
- sono state approvate le risultanze istruttorie emerse nell'ambito delle attività di controllo espletate, formalizzando l'elenco delle concessioni che potevano essere rinnovate, nonché delle concessioni revocate, cessate, non rinnovabili;

VISTA la sopravvenuta normativa in materia, *id est* la Legge 30/12/2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", che all'art. 11, commi dal 1 al 6 prevede:

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
2. *Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:*
 a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. *Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione e' effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
4. *Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già*

riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. *I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.*
6. *Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.*
7. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:*
 a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

DATO ATTO, quindi, che:

- la scrivente Amministrazione, in attesa di normative nazionali attuative della Direttiva 2006/123/CE, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4011 del 28/12/2022 ha dato attuazione alle procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31/12/2020, disponendo che le concessioni agli aventi diritto fossero rinnovate non fino al 31/12/2032, ma solo **fino al 31/12/2023**, in conformità alle statuizioni di cui alle sentenze della giurisprudenza amministrativa citate in premessa, dunque senza concludere il procedimento (in precedenza avviato con comunicazione prot. 88169 del 23/12/2020) e facendo salva la possibilità di adeguare tale termine in ossequio a future e sopravvenute disposizioni normative nazionali disciplinanti la materia delle concessioni per il commercio in area pubblica;
- con l'approvazione della Legge 30/12/2023, n. 214 può dirsi maturata la circostanza il cui verificarsi era stato fatto salvo con la Determinazione dirigenziale n. 4011/2022, ovverosia l'approvazione di una nuova normativa nazionale di disciplina-riordino del sistema del commercio su aree pubblica;
- l'art. 11, co. 5, della L. 214/2023, in particolare, dispone ora che i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'art. 181, co. 4-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore di tale legge (31/12/2023) non risultavano ancora conclusi per qualsiasi causa, sono da concludere secondo le disposizioni di cui al citato art. 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi entro Giugno 2024);

DATO ATTO, altresì, che:

- la Sezione "Commercio" aveva chiesto a più riprese, attraverso nota prot. 94290 del 19/12/2023 e successivamente con nota prot. 22756 del 21/03/2024,

all'Amministrazione Comunale, come al momento rappresentata, un atto di indirizzo formale sulla tematica, ovvero, a seguito delle ultime innovazioni legislative intervenute, con la seconda nota di dare *"mandato ai competenti Uffici di concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche, in applicazione di quanto previsto specificatamente dall'art. 11, co. 5, della Legge n. 214/2023"*, come avvenuto in altri Comuni italiani;

- le suddette note sono state disattese, ovvero non è pervenuta alcuna risposta e non è seguito alcun atto di indirizzo (es. espresso in forma collegiale come deliberazione di Giunta Comunale);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 11, co. 5, della Legge n. 214/2023, alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Rovigo, provvedendo all'adeguamento della durata ed efficacia delle stesse (precedentemente disposta al 31/12/2023 con la Determinazione n. 4011/2022) al termine previsto dall'art. 181, co. 4-bis del D.L. 34/2020, cioè al 31/12/2032;

DATO ATTO che le concessioni per le quali si dispone l'estensione della relativa efficacia al 31/12/2032 figurano negli elenchi allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e che tali elenchi coincidono integralmente con quelli già allegati alla Determinazione n. 4011/2002, fatti salvi gli effetti di cessioni d'azienda, subingressi, revoche e cessazioni intervenuti nel frattempo;

RITENUTO, tuttavia, di fare salve eventuali, future disposizioni normative attuative della Direttiva 2006/123/CE che possano incidere sulla durata di tali concessioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 179 del 28/12/2023 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile del procedimento alla rag. Lina Turri;

VISTA la vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;

VISTI il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente e lo Statuto del Comune;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 "Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") 2024/2026;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di concludere il procedimento, in precedenza avviato con comunicazione prot. 88169 del 23/12/2020, finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31/12/2020, ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 11, co. 5, della L. 30/12/2023, n. 214, adeguando conseguentemente al 31/12/2032 la durata delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Rovigo, come da elenchi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (comprensivi anche dei posteggi per i quali non vi sono al momento concessioni attive e che risultano quindi liberi);
3. di dare atto, quindi, che la procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 prevista all'art. 181, co. 4-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77, è conclusa dal presente atto secondo le disposizioni di cui al citato art. 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, secondo quanto indicato dall'art. 11, co. 5, della L. 30/12/2023, n. 214;
4. di dare atto che si procederà con successivi e distinti atti a rilasciare in favore degli operatori aventi titolo le prescritte rispettive autorizzazioni ex art. 28, co. 1, lett. A) del D.Lgs. 114/1998 per lo svolgimento dell'attività;
5. di stabilire che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
6. di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 2006/123/CE;
7. di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questo Comune ed all'Albo Pretorio on-line, potendosi quindi considerare, in tal senso, già assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della L. 07/08/1990, n. 241 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria del Commercio su Area Pubblica maggiormente rappresentative;
10. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei dirigenti;

12. di dare atto che la presente determinazione:
- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale